



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

Provincia di Livorno

AREA FINANZIARIA E TRIBUTARIA

N° 1/2015

AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO

Vista la domanda presentata il **20/11/2014** prot. n. **17680** dalla Sig.ra **SANDOLO Daniela** nata a **Campo nell'Elba** il **15/09/1963** residente a **Campo nell'Elba - Via della Costa, 1005/A** Cod. Fisc. **SNDDNL63P55B553B** in qualità di **Titolare della Rosticceria "PIRI PIRI"** con sede in **Campo nell'Elba - Viale G. Pietri** Partita IVA **01413370493**;

Visto il Regolamento Comunale delle procedure di rilascio, rinnovo, e revoca degli atti di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 16/05/2013;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/03/2013;

SI CONCEDE

l'occupazione di mq. **25,87 (mt. 4,50 X 5,75)** di suolo pubblico posto nel parcheggio adiacente la **Piazza Marinai d'Italia** per la durata di **365** giorni a decorrere dal **01/01/2015** al **31/12/2015** - Categoria **seconda** per la seguente destinazione: **tavoli e sedie al servizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande all'insegna PIRI PIRI**

Alle seguenti condizioni: -

- Il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
- Il Comune si riserva in qualsiasi momento, per ragioni di pubblica utilità o di morosità, di revocare la presente concessione senza che il concessionario possa vantare alcun diritto di natura patrimoniale o risarcimento danni.
- Il concessionario è obbligato:
 - a non alterare la struttura del suolo impegnandosi, alla scadenza della concessione, al ripristino dello status quo;
 - a rispettare tutte le norme in materia di polizia, vigilanza e sicurezza pubblica, rispondendo di eventuali danni arrecati a persone e/o cose.
- gli spazi ed aree pubbliche in concessione potranno essere delimitate soltanto da elementi trasparenti o da fioriere. Quest'ultime potranno avere altezza massima di mt.1,10 complessivamente;
- qualsiasi elemento di informazione, arredo e delimitazione, oltre che avere un aspetto decoroso, dovrà essere posizionato all'interno dell'area o spazio concesso;
- il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
- è posto a carico del concessionario la gestione ed il mantenimento, inclusa la pulizia, dello spazio preso in concessione.

Il presente atto viene rilasciato dietro pagamento dei diritti e della tassa occupazione suolo pubblico previsti nel regolamento vigente.

Il presente atto non costituisce titolo edilizio all'installazione di manufatti che necessitano di procedure autorizzative speciali.

Sede, lì, 24 dicembre 2014

Il Responsabile Area Finanziaria e Tributaria
Dr. Stefano Servidei

PLANIMETRIA

